



COMUNE DI CHIESA IN VALMALENCO

PROVINCIA DI SONDRIO

Via Marconi n. 8, 23023 Chiesa in Valmalenco (So) - Tel. 0342-45.11.14 - Fax 0342-45.14.02

ORDINANZA N. 55

Chiesa in Valmalenco, 30 dicembre 2019

Prot. n. 6017

Oggetto: Divieto di accensione fuochi, materiale pirotecnico, fuochi d'artificio e attività dalle quali possano scaturire scintille o avere origine incendi, sino al mutare delle condizioni climatiche e/o ambientali.

IL SINDACO

Al fine di scongiurare l'eventualità di **incendi boschivi**, i cui livelli di allertamento rimangono notevoli a causa delle condizioni metereologiche favorevoli all'innescio e alla propagazione di incendi;

Considerato il periodo di assenza di precipitazioni meteoriche e nevose a bassa quota e le condizioni ambientali territoriali conseguenti nonché l'assenza di previsioni meteorologiche che individuano precipitazioni nel breve periodo;

Osservata l'avanzata stagione di riposo vegetativo e silvano a seguito della quale il suolo è ricoperto dal fogliame in avanzato stato di decomposizione e lo strato erbaceo superficiale si presenta disseccato;

Considerato che durante le festività natalizie e di fine anno è consuetudine e tradizione l'accensione di fuochi d'artificio e/o attività pirotecniche;

Ritenuto pertanto di avvalersi di quanto previsto dall'art. 54 del D.lgs 267/2000 in quanto la finalità del provvedimento è quella di prevenire con urgenza uno stato di pericolo per l'incolumità pubblica.

Visto il Regolamento di Polizia Urbana.

ORDINA

Che è severamente vietato a partire dalla data odierna e sino al cessare delle presenti critiche condizioni climatiche e ambientali, su tutto il territorio comunale:

- **Bruciare materiale vegetale** proveniente da attività agricole e/o forestali;
- **L'accensione di fuochi**, con qualsiasi finalità, in prossimità di boschi, terreni pascolivi, agrari e/o cespugliati, nonché lungo le strade ricadenti nel territorio comunale;
- L'uso di **apparecchiature a fiamma libera e/o elettriche** che producano faville;
- L'esercizio di **attività pirotecniche e l'accensione di fuochi d'artificio, nonché lancio di lanterne cinesi**;
- Il **getto di fiammiferi, sigari e sigarette** in prossimità e/o presenza di materiale vegetale nonché compiere ogni altra attività dalla quale possano scaturire scintille o avere origine fiamme libere con conseguente pericolo di innescio di incendio;
- La sosta e/o il parcheggio di veicoli a contatto con l'erba secca.

L'inosservanza delle disposizioni del presente provvedimento è punita con una sanzione amministrativa ai sensi dell'art. 7 bis del D.lgs 267/2000 (da un minimo edittale di € 25 al massimo di € 500) **determinata in € 300,00** (trecento/00), fatta salva, ove il fatto assuma rilievo penale, la denuncia all'Autorità Giudiziaria. Le violazioni al presente provvedimento comportano il **sequestro del materiale pirotecnico utilizzato o illecitamente detenuto e la successiva confisca** ai sensi ai sensi dell'art. 13 e dell'art. 20 c. 5 della L. 689/1981;

Dispone la pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on-line, la trasmissione della stessa ai Responsabili del Servizio Opere Pubbliche, di Polizia Locale e alla Prefettura di Sondrio e che ne sia data opportuna informazione alla cittadinanza e ai comitati organizzatori di feste e sagre.

Unità organizzativa responsabile del procedimento: Il Responsabile del Servizio di Polizia Locale, Comm. Agg. Rama Tiziano. Avverso la presente ordinanza ammesso ricorso al T.A.R. di Milano entro 60 gg dalla pubblicazione o, in alternativa, alla Presidenza della Repubblica entro 120 giorni

Il Sindaco

(*Avv. Renata Petrella*)



COMUNE ADERENTE ALL'UNIONE DEI
COMUNI LOMBARDA DELLA VALMALENCO

**VAL
MALENCO**